



## SEGNALA

ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990  
e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 2, del D.L. 27 dicembre 2024 n. 201,  
come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2025 n. 16.

che intende effettuare una attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento tramite la realizzazione di uno spettacolo dal vivo come di seguito precisato:

### DENOMINAZIONE DELL'EVENTO:

.....

consistente in attività di:  teatro  musica  danza  musical  proiezioni cinematografiche

(breve descrizione) .....

.....

### GIORNO E ORARIO DI SVOLGIMENTO:

L'evento sarà realizzato il giorno / i giorni<sup>(1)</sup> .....

dalle ore ..... alle ore ..... (l'evento deve essere svolto nell'arco di tempo compreso tra le 8.00 e le 01.00 del giorno seguente)

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: (comunque non superiore a 2000) n. ....

### LUOGO DI SVOLGIMENTO <sup>(2)</sup>:

(barrare le caselle corrispondenti alla tipologia del luogo e alle relative fattispecie di utilizzazione)

nel locale / stand / palatenda / tensostruttura ubicato in (indicare indirizzo completo)

.....  
denominato .....

di proprietà dello stesso soggetto segnalante

OPPURE  di proprietà di altro soggetto .....

(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità, come risulta dall'allegato atto di consenso del proprietario.

nell'area all'aperto sita in (indicare indirizzo completo) .....

privata

di proprietà dello stesso soggetto segnalante

OPPURE  di proprietà di altro soggetto .....

(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità, come risulta dall'allegato atto di consenso del proprietario.

pubblica per la quale è stata ottenuta la relativa concessione, rilasciata da .....

.....  
con atto n. .... del .....

(1) Eventuale, solo in caso di rassegna o festival che si svolge per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative

(2) Si allega relazione tecnica redatta da professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996 (rif. combinato disposto con art. 38-bis, comma 2, D.L. 76/2020)



## ALLEGA:

- ✓ Relazione tecnica redatta da professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996
- ✓ planimetria generale degli allestimenti (possibilmente quotata in scala 1:100) con l'indicazione delle attrezzature e delle misure di ingombro delle medesime in relazione agli spazi circostanti
- ✓ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante e delle altre persone che hanno reso autocertificazioni sul presente modello o sugli allegati (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità)
- in caso di possibile superamento dei limiti previsti dalla "TABELLA – Valori limite assoluti per le sorgenti sonore" allegata al "Piano di classificazione acustica" (riportata in "Appendice normativa") o di utilizzazione impianti di amplificazione e diffusione musicale su suolo pubblico: autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del "Regolamento acustico comunale" o indicarne qui gli estremi: autorizzazione n. .... del .....
- in caso di area privata: autorizzazione all'utilizzazione dell'area per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal proprietario dell'area stessa
- in caso di allestimento di strutture provvisorie: collaudo annuale, dichiarazione di corretto montaggio, e certificato di conformità dell'impianto elettrico
- in caso di organismi associativi: "Allegato 1": quadro di autocertificazione per le altre persone indicate dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011
- in caso di conduzione dell'evento a mezzo di rappresentante ai sensi degli articoli 8-comma 2 e 93-comma 2 del T.U.L.P.S. e/o articolo 116-comma 1 del relativo regolamento di esecuzione: modello "Accettazione della nomina di rappresentante".

Data |\_\_|\_\_|\_|-|\_\_|\_\_|\_|-|\_\_|\_\_|\_|-|\_\_|\_\_|\_|

Il Dichiarante

---

(firma leggibile)

**La presente dichiarazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.**

**Nel caso di presentazione per via telematica è validamente presentata se osserva le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"**

## APPENDICE NORMATIVA

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159**

**“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”**

**Articolo 85**

**“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”  
[versione in vigore dal 12 aprile 2025]**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

### TABELLA - Valori limite assoluti per le sorgenti sonore

(articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

**Planimetrie e zonizzazioni come da “Piano di classificazione acustica” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 14 febbraio 2005.**

## APPENDICE INFORMATIVA

### **Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.**

L'articolo 7 *“Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo”* del D.L. 27 dicembre 2024 (come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2025 n. 16) ha ripreso ciò che era già stato introdotto dall'articolo 38-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (e successive modifiche e integrazioni) in materia di semplificazioni nei procedimenti autorizzativi per alcune tipologie di spettacoli/attività culturali.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical nonché proiezioni cinematografiche, la normativa attuale conferma il regime della segnalazione certificata di inizio attività – *S.C.I.A.* di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, in luogo dell'autorizzazione (o licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato) quando si verificano queste condizioni:

- lo spettacolo si svolge in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00 del giorno seguente;
- lo spettacolo prevede un massimo di 2000 partecipanti;
- non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in questione;
- il rilascio dell'autorizzazione (o licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato) dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- la tipologia non è tra quelle di specifica competenza della commissione provinciale di vigilanza né riguarda il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo (articoli 142 e 143 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).

La legge di conversione 21 febbraio 2025 n. 16 ha introdotto (al comma 2 dell'articolo 7 del D.L. 201/2024) la precisazione che tale regime è applicabile anche per *le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative* che – ovviamente – presentino le condizioni di cui sopra.

Per il combinato disposto tra l'articolo 7, comma 2, del D.L. 201/2024 e l'articolo 38-bis, comma 2, del D.L. 76/2020, nonché in materia di sicurezza e agibilità dei luoghi destinati a pubblici spettacoli e/o trattenimenti, alla *S.C.I.A.* di cui sopra va allegata la relazione di un professionista abilitato, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*.